

Vittorio Manganelli

CN = Vittorio
Manganelli
C = IT

avv. Vittorio Manganelli
Via P. S. Mancini n. 128
(c/o Studio Legale Sandulli)
83100 Avellino
Tel 0825/38365 - Fax 0825/1852462
mail: avv.vmanganelli@studiolegalesandulli.it
pec:vittorio.manganelli@avvocatiavellinopec.it

**RICORSO per MOTIVI AGGIUNTI con ISTANZA CAUTELARE e/o di DECISIONE ai SENSI dell'art. 60 c.p.a.
connesso al ricorso n. 471/R.G. 2020**

Il sig. **ROSARIO IANNUZZI**, nato ad Avellino il 12/5/1979 e residente in Manocalzati, alla Via Fontane n. 8 (C.F. NNZRSR79E12A509V), rappresentato e difeso, in virtù del mandato speciale in calce, dall'avv. Vittorio Manganelli (C.F. MNGVTR84R20A509K), con lui fisicamente domiciliato nel suo studio in Via P. S. Mancini n. 128, Avellino, utenza tel. 0825/38365, fax 0825/1852462, mail avv.vmanganelli@studiolegalesandulli.it ed elettivamente domiciliato presso il seguente domicilio digitale/indirizzo pec: vittorio.manganelli@avvocatiavellinopec.it, presso il quale intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni di legge

RICORRE

contro

- **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente suo l.r.p.t., sedente in via S. Lucia 81, Napoli, con domicilio digitale presso il seguente indirizzo pec us01@pec.regione.campania.it, estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici delle Pubbliche Amministrazioni;

- **DIRIGENTE dell'UFFICIO CENTRALE FORESTA CACCIA e PESCA, UOD 500704 della REGIONE CAMPANIA**, sedente al Centro Direzionale is. 6, Napoli, con domicilio digitale presso il seguente indirizzo pec uod.500704@pec.regione.campania.it, estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici delle Pubbliche Amministrazioni;

- **DIRIGENTE della DIREZIONE GENERALE per le POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI e FORESTALI, UO 500700**, sedente al Centro Direzionale is. 6, Napoli, con domicilio digitale presso il seguente indirizzo pec dg.500700@pec.regione.campania.it, estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici delle Pubbliche Amministrazioni;

- **DIRIGENTE del SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE di AVELLINO per la DIREZIONE GENERALE per le POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI e FORESTALI, UOD 500710**, sedente in Collina Liguorini, Avellino, con domicilio digitale presso il seguente indirizzo pec uod.500710@pec.regione.campania.it, Registro Generale degli Indirizzi Elettronici delle Pubbliche Amministrazioni ;

e nel contraddittorio di

GIUSEPPE DI CONZA, nato il 21/3/1984 ad Avellino e residente in Lioni, in C.da Procisa Vecchia n. 210, con indirizzo pec, estratto dal Registro delle Imprese giuseppe.diconza@pec.agritel.it ed elettivamente domiciliato con il procuratore costituito avv. Alessia Saccardo, fisicamente, presso il suo studio in Via M. Santangelo n. 42, Mercogliano e digitalmente nel seguente domicilio digitale/indirizzo pec:

alessia.saccardo@avvocatiavellinopec.it, estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici del Ministero della Giustizia

controinteressato

per ottenere, ferme e reiterate le domande formulate con gli atti introduttivi del giudizio:

I'ANNULLAMENTO

previa sospensione, dei seguenti atti e provvedimenti:

1. Decreto Dirigenziale n. 78 del 27/7/2020, pubblicato sul sito CampaniaCaccia il 28/7/2020 e sul B.U.R.C. il 3/8/2020, a firma del Dirigente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, di approvazione del Disciplinare per la gestione e l'esercizio venatorio al cinghiale nella Provincia di Avellino, annata venatoria 2020/2021, nella parte in cui, del tutto immotivatamente, nel premettere che *“con DRD n. 119 del 18/9/2019 (impugnato dal ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio, n.d.r.)...veniva approvato, tra l'altro, l'elenco delle Aree di caccia Specifica (A.C.S.) della Provincia di Avellino e la loro indicazione cartografica pubblicata sul sito web www.campaniacaccia.it, valida per l'annata venatoria 2019/2020”* e nel confermare *“integralmente la zonizzazione per la caccia al cinghiale in battuta, (recte) tutte le Aree di Caccia Specifica (A.C.S.) ove è stato praticato l'esercizio venatorio al cinghiale nella stagione venatoria 2019/2020”*, ha confermato l'operatività dell'Area di Caccia Specifica di ettari 2.056 denominata ACS09BI denominata *“Fiume Sabato”*, facente parte del Distretto di Gestione denominato *“Bassa Irpinia”* ed insistente in quota parte del territorio in agro di Manocalzati, la cui costituzione, disposta con il suddetto ed impugnato DRD n. 119 del 18/9/2019, è stata tacciata di illegittimità dal ricorrente per i motivi esposti con l'atto introduttivo del presente giudizio;

2. Decreto Dirigenziale n. 101 dell'11/9/2020, pubblicato sul sito CampaniaCaccia in pari data e sul B.U.R.C. il 21/9/2020, a firma del Dirigente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, recante *“l'accoglimento delle istanze di assegnazione delle squadre ai Distretti di Gestione per la stagione venatoria 2020/2021”*, laddove, nell'approvare l'allegato uno al decreto, costituente parte integrante dello stesso e riportante i Distretti di Gestione assegnati, il numero di ACS facenti parte dei suddetti Distretti di Gestione, nonché, la zonizzazione per la caccia al cinghiale in battuta approvata con DRD n. 78 del 27/7/2020, pubblicata sul B.U.R.C. n. 157 del 3/8/2020 e presente sul sito web www.campaniacaccia.it, ha ulteriormente confermato l'operatività della suddetta Area di Caccia che, come predetto e come ampiamente esposto dal ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio, è stata costituita del tutto illegittimamente;

3. ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente o successivo, anche se istruttorio e/o consultivo, connesso e/o consequenziale, cognito e non cognito, ivi compreso, ove occorrer possa, il decreto di autorizzazione all'esercizio venatorio in battuta per la specie cinghiale nell'ACS09BI denominata *“Fiume Sabato”*.

In FATTO

1. Con ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato il 17 gennaio 2020, il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, i seguenti atti e provvedimenti:

a. Provvedimento prot. n. 2019. 0707421 del 21/11/2019, a firma del Dirigente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, di diniego/rigetto della richiesta del 1 aprile 2019, a firma del ricorrente e degli altri cacciatori residenti nel Comune di Manocalzati, di inserimento del territorio del prefato Comune nell'ambito del Distretto di Gestione di Caccia al Cinghiale n. 8, denominato "Picentini";

b. Decreto Dirigenziale n. 119 del 18/9/2019 a firma del Dirigente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, pubblicato sul B.U.R.C. n. 55 del 23/9/2019 nella parte in cui, in assenza di motivazione, ha disposto, in attuazione del Piano di Gestione di caccia al cinghiale autorizzata "in braccata" per la stagione venatoria 2019-2020, nell'ambito del Distretto di Gestione di Caccia al Cinghiale n. 5, denominato "Bassa Irpinia", l'ampliamento dell'Area di Caccia Specifica n. ACS09BI, denominata "Fiume Sabato", annettendo quota parte del territorio in agro del Comune di Manocalzati;

2. In punto di fatto, il ricorrente ha esposto, in sintesi, le norme ed i regolamenti vigenti disciplinanti lo svolgimento dell'esercizio venatorio in battuta alla specie *sus scrofa* (cinghiale).

In particolare, ha rappresentato che il Disciplinare di caccia al cinghiale viene approvato ogni anno dalla Regione, in applicazione delle leggi nazionali e regionali sulla caccia e sulla scorta del calendario venatorio regionale, che pure viene approvato annualmente.

Il prefato disciplinare costituisce, dunque, il regolamento *ad hoc* che autorizza le battute di caccia al cinghiale in ciascun Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) Provinciale della Regione, disponendo un apposito iter per la formazione delle squadre di caccia, nonché la ripartizione del suddetto territorio in aree vocate (i Distretti, suddivisi in Aree di Caccia Specifica) e quindi la modalità di assegnazione alle squadre delle zone di caccia.

3. Il ricorrente ha altresì rappresentato che, generalmente, il Disciplinare viene approvato senza apporre variazioni essenziali alla versione dell'anno precedente (e **con validità di un anno dalla data di pubblicazione sul BURC**), all'uopo disponendo un Piano Provinciale di Gestione Faunistica della specie cinghiale, infra indicato per ampio stralcio, che consente la caccia al cinghiale esclusivamente nella forma della "battuta" (propriamente definita braccata, cioè effettuata da squadre di minimo n. 30 unità di cacciatori e conduttori di segugi) su tutto il territorio provinciale (da intendersi ovviamente al netto delle zone ove è vietata la caccia quali Parchi ecc..) e nel periodo che va dal 1 ottobre al 31 dicembre (nei giorni di giovedì, sabato e domenica), secondo quanto espressamente previsto dal Calendario Venatorio Regionale.

Il Piano Faunistico prevede, come poc'anzi accennato, la suddivisione dei territori provinciali (e per quel che ci occupa, dunque, anche della Provincia di Avellino), ovvero dell'Ambito Territoriale di Caccia (d'ora innanzi anche A.T.C.), a seconda dunque dei territori di caccia disponibili, in dieci macro aree (che vanno dai 3.500 ai 20.000 ettari circa), i c.d. Distretti di Gestione di Caccia al Cinghiale (d'ora innanzi, anche Distretti di Gestione), da intendersi quali aree omogenee, delimitate da confini naturali o antropici, tali da consentire la gestione di una popolazione omogenea di cinghiali, a loro volta suddivise in un numero variabile, da cinque a dieci, di aree di

dimensioni minori (che vanno dai 280 ai 3.200 ettari circa), ovvero di Aree di Caccia Specifica (d'ora innanzi, anche A.C.S.), da intendersi quali territori vocati per la caccia specifica al cinghiale, e quindi unità di gestione in cui vengono suddivisi i Distretti.

4. Per quel che concerne, concretamente, la ripartizione del territorio tra le squadre, per l'esercizio dell'attività venatoria *de qua*, il Disciplinare prevede che ogni anno, prima dell'inizio della stagione venatoria, i cacciatori debbano organizzarsi, per l'appunto, in squadre di minimo trenta unità (all'uopo nominando un Capo squadra ed un Vice) e presentare una domanda (entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del Disciplinare sul BURC), corredata da una serie di documenti (copia dei porto d'armi dei cacciatori ecc.), di ammissione e/o iscrizione ad uno dei dieci Distretti (indicando nella domanda il Distretto prescelto e almeno un Distretto di riserva).

5. Il Disciplinare prevede, poi, che l'assegnazione, da parte della Regione, di una squadra ad un determinato Distretto debba essere effettuata in base a quanto richiesto nella domanda di iscrizione e che qualora per un determinato Distretto dovessero pervenire un numero di domande superiore al numero delle ACS costituite al suo interno **si debba procedere all'assegnazione delle squadre al medesimo, dando priorità a quelle con il maggior numero di iscritti residenti nel Distretto.**

6. Il Disciplinare prevede, ancora, che **a seguito dell'assegnazione delle squadre ai Distretti, si debba formare, per ognuno di essi, il c.d. Comitato di Gestione del Distretto, composto dai Capi squadra delle singole squadre assegnatarie e quindi facenti parte del Distretto.**

Tale organo provvede, previa votazione, alla elezione di un Coordinatore e successivamente alla approvazione del Piano di Gestione del Distretto, consistente nella assegnazione alle squadre delle singole Aree di Caccia Specifica che compongono il Distretto ed all'interno delle quali, nei giorni consentiti dal calendario venatorio regionale, esercitano la caccia al cinghiale in battuta.

7. Giova a questo punto rimarcare che, da alcuni anni a questa parte, il Disciplinare viene approvato confermando, salvo alcune variazioni, la versione previgente, sicché, ogni anno, la Regione (per il tramite dei relativi Uffici Territoriali Provinciali), su proposta dell'A.T.C., approva, per ogni Provincia, il Piano Provinciale di Gestione Faunistica della Specie Cinghiale con l'obiettivo, tra l'altro, di potenziare **“il ruolo del cacciatore come attore del territorio”** e **“il rapporto tra squadre e territorio”** (cfr. art. 1, Linee Guida) prevedendo infatti, quale criterio di priorità, ai fini dell'assegnazione delle squadre ai Distretti, nell'ipotesi di sovrannumero di domande di iscrizione, il numero di cacciatori componenti delle squadre **“residenti nel Distretto”**.

Tanto, perché, nell'intento del legislatore regionale, evidentemente, l'emergenza cinghiale e la gestione della specie vengono affrontate più efficientemente mediante l'adozione di piani di controllo, stima, censimento, localizzazione e prelievo eseguiti da cacciatori residenti all'interno delle Aree di Caccia Specifica che compongono i Distretti e che, dunque, conoscono il territorio.

Non a caso, ogni anno, tali Aree di Caccia Specifica vengono effettivamente assegnate prioritariamente alle squadre composte per la maggior parte da cacciatori residenti nei territori comunali che compongono tali Aree.

8. Sempre in punto di fatto il ricorrente ha esposto di essere titolare di licenza di porto d'armi per uso caccia, quale cacciatore della specie *sus scrofa* (cinghiale) "in braccata", residente nel Comune di Manocalzati (Av), e di aver presentato, nell'intento di formare una squadra di cacciatori residenti in un'Area di Caccia Specifica ricadente nell'ambito del Comune di residenza, un'istanza (depositata il 1 aprile 2019 negli uffici regionali ed il 3/5/2019 negli uffici dell'A.T.C di Avellino), sottoscritta unitamente ad altri 32 cacciatori residenti, chiedendo all'Ente resistente (Servizio Territoriale Provinciale di Avellino) di inserire l'intero territorio cacciabile del prefato Comune di residenza all'interno del Distretto di Gestione "Picentini", in quanto oltre il 50% della sua superficie già ricadeva, a quella data, in un'Area di Caccia Specifica (ACS08CP, località Scandravoli – Bosco Grande) facente parte del suddetto Distretto.

9. Giova a tal riguardo precisare che la predetta richiesta è stata presentata avendo debita considerazione delle linee guida *ut supra* riportate su cui si fonda, ogni anno, il Disciplinare di Caccia al Cinghiale, che, come predetto, promuove "*il ruolo del cacciatore come attore del territorio*" ed "*il rapporto tra squadre e territorio*" e che guarda, dunque, con favore, ai fini della ripartizione delle zone cacciabili tra le squadre e quindi della loro assegnazione ai Distretti, i cacciatori che conoscono il territorio e dunque anagraficamente residenti nei Comuni ricompresi nei suddetti Distretti.

Inoltre, la prefata richiesta è stata presentata nel periodo di vigenza del Disciplinare adottato per l'annata venatoria 2018/2019, il quale prevedeva, per la conferma e la modifica territoriale/cartografica delle Aree di Caccia Specifica e dei Distretti o per la istituzione di nuove A.C.S., la competenza esclusiva a decidere della Regione (Servizio Territoriale Provinciale), sentito il parere dell'A.T.C.

Epperò, nelle more, la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 105 del 12/7/2019 della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Uod 500710, Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, ha approvato il "Disciplinare per la gestione e l'esercizio venatorio al cinghiale nella Provincia di Avellino", annata venatoria 2019/2020, confermando, in linea di massima e salvo alcune variazioni, la versione adottata nell'anno precedente.

Nello specifico e per quel che ci occupa:

- è stato confermato il testo previgente, sia nella parte in cui dà rilevanza ai cacciatori residenti (confermando tra gli obiettivi il potenziamento del ruolo del cacciatore come attore del territorio ed il rapporto tra squadre e territorio e dando priorità, ai fini dell'assegnazione delle squadre ai Distretti, a quelle con il più alto numero di componenti residenti nei Distretti, artt. 1 e 11);
- è stato modificato il testo previgente nella parte relativa alla procedura ed alla competenza per la istituzione e la modifica delle Aree di Caccia Specifica componenti i Distretti di Gestione, disponendo, all'art. 11, che

ampliamenti o riduzione dei Distretti, nuove ACS, accorpamenti e/o rimodulazioni di quelle esistenti, possano essere realizzati previa valutazione della Regione (recte del Servizio Territoriale Provinciale – UOD 500710), su proposta del Comitato di Gestione del Distretto (organo composto dai Capi delle squadre facenti parte dei singoli Distretti e deputato a presentare all’A.T.C., per la ratifica, il Piano di Gestione Annuale, *recte* l’assegnazione delle A.C.S., all’interno delle quali si svolgono le battute, alle singole squadre) e **sentito il Presidente dell’A.T.C.** (che provvede ogni anno, tra l’altro, a proporre alla Regione il Piano Provinciale di Gestione Faunistica della Specie Cinghiale, nonché a ratificare i singoli Piani di Gestione dei Distretti approvati e proposti dai Comitati di Gestione dei Distretti).

10. Ancorché il ricorrente abbia anche sollecitato a più riprese il riscontro alla sua istanza, l’Ente resistente non vi ha provveduto.

11. Senonché, in data **4/10/2019**, il ricorrente, nel visionare il sito web regionale “CampaniaCaccia” e le cartografie dei Distretti e delle A.C.S., ha appreso che l’Ente resistente, per il tramite del Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, giusta Decreto Dirigenziale n. 119 del 18/9/2019, **pubblicato sul B.U.R.C. n. 55 del 23/9/2019**, in accoglimento delle istanze di autorizzazione all’esercizio delle battute di caccia al cinghiale per la stagione venatoria 2019/2020 e di ammissione delle squadre ai Distretti, ha disposto, tra l’altro, l’estensione della A.C.S. n. ACS09BI, denominata “*Fiume Sabato*”, facente parte del Distretto n. 5, denominato “*Bassa Irpinia*”, mediante “ *fusione per incorporazione*” di una parte del territorio in agro di Manocalzati.

Pertanto, **nella stessa giornata**, con nota a mezzo pec a firma del sottoscritto difensore, ha contestato il suddetto provvedimento, lamentando la violazione dell’art. 11 del nuovo Disciplinare ed il mancato riscontro alla sua istanza, sollecitandone dunque l’evasione, anche con successiva nota del 4/11/2019, inviata a mezzo pec dal sottoscritto difensore.

12. Con il provvedimento prot. 2019. 0707421 del **21/11/2019** (impugnato con l’atto introduttivo del presente giudizio), notificato al sottoscritto difensore (e non al ricorrente) l’Ente resistente, per il tramite del Dirigente del Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, in riscontro alle “*richieste a firma del Sig. Iannuzzi Rosario più altri (istanza del 1/4/2019, 30/8/2019, 12/10/2019, 4/10/2019, 4/11/2019).....finalizzate ad ottenere l’inserimento dell’intero territorio del Comune di Manocalzati (Av), nel Distretto di Caccia al Cinghiale dei Momenti Picentini*” ha rappresentato, invocando la nuova procedura – disposta successivamente alla presentazione dell’istanza del ricorrente - di modifica delle Aree di Caccia Specifica e/o dei Distretti di Gestione, che ha assegnato la competenza a decidere in tal senso (in concomitanza con la Regione) ai Comitati di Gestione dei Distretti, che “*non si ravvedono nella formulata richiesta motivi validi per l’avvio di procedure di rettifica degli atti già posti in essere da questo Servizio.*”

13. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente ha censurato i provvedimenti *de quibus*, all’uopo contestandone la legittimità, in punto di diritto, affidandosi ai motivi infra sinteticamente esposti.

14. Con un unico, ma articolato, motivo, il ricorrente ha dedotto che i suddetti provvedimenti violano, anzitutto, le disposizioni sul giusto procedimento amministrativo ed, *in primis*, il principio del termine ragionevole per la sua conclusione, se è vero che, a fronte dell'istanza presentata in data 1 aprile 2019, l'Ente resistente vi ha dato riscontro, con provvedimento peraltro notificato al sottoscritto difensore e non anche all'istante, solo in data 21 novembre 2019, dopo circa nove mesi.

15. Il ricorrente ha dedotto, altresì, di aver rettamente presentato all'Ente resistente la domanda di inserimento del Comune di Manocalzati nel Distretto di Gestione di Caccia al Cinghiale denominato "Picentini", perché, al momento di presentazione della relativa istanza (1 aprile 2019), il Disciplinare a quella data vigente prevedeva, nella parte relativa al procedimento di istituzione di nuove A.C.S. o di modifica di quelle già esistenti e quindi di modifica cartografica delle "zone di caccia", *recte* dei Distretti e delle Aree di Caccia Specifica (A.C.S.) che li compongono, l'esclusiva competenza del suddetto Ente (con l'intervento dell'A.T.C.).

Senonché, a cagione della colpevole inerzia dell'Ente resistente e del notevole lasso di tempo decorso nel dare riscontro alla suddetta istanza, è accaduto che, con la sopravvenienza del nuovo Disciplinare, modificato all'art. 11 nella parte relativa al prefato procedimento di istituzione di nuove A.C.S. o di modifica di quelle già esistenti, l'istanza del ricorrente non potesse più trovare accoglimento, stante la "sopravvenuta" concorrente competenza dei Comitati di Gestione dei Distretti a formulare le proposte di istituzione o di modifica delle ACS, dell'ATC per l'indicazione del necessario parere e dell'Ente resistente per l'approvazione finale.

Con la conseguenza che l'indicata colpevole inerte condotta dell'Ente resistente si è concretizzata, al contempo, nella pacifica violazione delle norme sul giusto procedimento, non solo in relazione all'art. 2 della L. n. 241/1990, ma anche in relazione agli artt. 7, 8, 9, 10 e 10 bis, stante l'omessa comunicazione di avvio del procedimento e/o dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché la omessa partecipazione del ricorrente che per, contro, avrebbe dovuto essere reso edotto della sopravvenuta modifica, a seguito della sua richiesta, del prefato procedimento di istituzione di nuove A.C.S. o di modifica di quelle già esistenti implicante il rigetto della sua istanza.

16. Il ricorrente ha, ancora, censurato i provvedimenti impugnati, sempre per violazione delle norme sul giusto procedimento, laddove, con il decreto n. 119 del 18/9/2019, pubblicato sul BURC n. 55 del 23/9/2019, **in difetto di qualsivoglia attività istruttoria ed in mancanza di qualsivoglia necessaria motivazione**, si è provveduto, nell'ambito del Distretto di Gestione di Caccia al Cinghiale n. 5, denominato "Bassa Irpinia", all'ampliamento dell'Area di Caccia Specifica n. ACS09BI, denominata "Fiume Sabato", annettendo quota parte del territorio in agro del Comune di Manocalzati.

Peraltro, il ricorrente non ha mancato di rimarcare, a tal riguardo, che dall'esame dell'Allegato Due al suddetto Decreto, riportante l'elenco dei Distretti e delle Aree di Caccia Specifica al Cinghiale valevoli per l'annata venatoria 2019-2020, il Comune di Manocalzati non figura affatto nel Distretto di Gestione di Caccia al Cinghiale

n. 5, denominato “*Bassa Irpinia*” e/o nell’Area di Caccia Specifica n. ACS09BI, denominata “*Fiume Sabato*”, che ne fa parte.

17. In disparte delle plurime violazioni delle norme sul giusto procedimento, il ricorrente ha infine rappresentato che **il rigetto** della sua istanza con la quale ha richiesto (unitamente ad altri 32 cacciatori residenti) all’Ente resistente (Servizio Territoriale Provinciale di Avellino) di inserire l’intero territorio cacciabile del Comune di Manocalzati all’interno del Distretto di Gestione “Picentini”, in quanto oltre il 50% della sua superficie già ricadeva, a quella data, in un’Area di Caccia Specifica (ACS08CP, località Scandravoli – Bosco Grande) facente parte del suddetto Distretto, è stato adottato in stridente contrasto sia con il Disciplinare vigente per l’annata 2018-2019, sia con quello vigente per l’annata 2019-2020, laddove in entrambi i testi, all’art. 1 e all’art. 11, è posto l’obiettivo di valorizzare e potenziare “*il ruolo del cacciatore come attore del territorio*” e “*il rapporto tra squadre e territorio*” (cfr. art. 1, Linee Guida) prevedendo infatti, ai fini dell’assegnazione delle squadre ai Distretti, nell’ipotesi di sovrannumero di domande di iscrizione, di dare priorità alle squadre che abbiano il maggior numero di cacciatori “**residenti nel Distretto**” (cfr. art. 11).

In altre parole, ad avviso del ricorrente i provvedimenti impugnati sono stati adottati in conflitto ed in contrasto con la ratio della norma e con l’intento del legislatore regionale le quali **hanno sostanzialmente disposto, con gli artt. 1 e 11 del Disciplinare, che l’emergenza cinghiale e la gestione della specie debbano essere affrontate più efficientemente mediante l’adozione di piani di controllo, stima, censimento, localizzazione e prelievo eseguiti da cacciatori residenti all’interno delle Aree di Caccia Specifica che compongono i Distretti e che, dunque, conoscono il territorio.**

18. Da ultimo, il ricorrente ha opinato che l’impugnato Decreto n. 119/2019, viola, altresì, la nuova procedura di istituzione e/o di modifica delle Aree di Caccia Specifica (A.C.S.), prevista dall’art. 11 del Disciplinare di Caccia approvato per la stagione venatoria 2019-2020.

La citata norma, prevede, infatti (a differenza di quanto disposto dal Disciplinare approvato per l’annata venatoria precedente, ove vi era la competenza esclusiva della Regione) che **ampliamenti o riduzione dei Distretti, nuove ACS, accorpamenti e/o rimodulazioni di quelle esistenti, possano essere realizzati previa valutazione della Regione** (*recte* del Servizio Territoriale Provinciale – UOD 500710), **su proposta del Comitato di Gestione del Distretto** (organo composto dai Capi delle squadre ammesse ed autorizzate ad esercitare la caccia per l’annata venatoria e facenti parte dei singoli Distretti e deputato a presentare il Piano per l’assegnazione delle A.C.S. all’interno delle quali si svolgono le battute, alle singole squadre) e **sentito il Presidente dell’Ambito Territoriale di Caccia della Provincia**.

Orbene, i Comitati di Gestione del Distretto, composti, come predetto, dai Capi squadra delle singole squadre ammesse a partecipare all’annata venatoria, si sono formati ed insediati, relativamente all’annata venatoria 2019-2020, solo dopo che, con l’indicato Decreto Dirigenziale n. 119/2019 del 18/9/2019, sono state disposte le ammissioni delle domande di iscrizione (76 su 77 presentate) delle squadre e le conseguenti assegnazioni delle

squadre ammesse ai singoli Distretti con la conseguenza che, prima dell'adozione del Decreto Dirigenziale *de quo* (18/9/2019), alcun Comitato di Gestione poteva essersi ancora formato!

In altre parole, l'Ente resistente, in data 18/9/2019, ha disposto l'ampliamento dell'Area di Caccia Specifica n. ACS09BI, denominata "*Fiume Sabato*", annettendo quota parte del territorio in agro del Comune di Manocalzati, "d'ufficio", in assenza della proposta formulata dal Comitato di Gestione del Distretto competente per l'annata venatoria 2019-2020 (che, a quella data, è bene ripeterlo, ancora doveva insediarsi), probabilmente raccogliendo proposte del Comitato di Gestione del Distretto insediatosi in occasione dell'annata venatoria precedente (e quindi, oramai, "esautorato" delle sue funzioni a seguito dell'approvazione del nuovo Disciplinare valevole per la successiva annata venatoria) o, peggio ancora, istanze di singoli cacciatori e, dunque, in violazione dell'indicata nuova procedura prevista dall'art. 11 del Disciplinare per l'annata venatoria 2019-2020 approvato con il precedente Decreto n. 105 del 12/7/2019.

19. Alla luce delle esposte censure, il ricorrente ha pertanto chiesto l'annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte in cui è stata rigettata la sua stanza di inserimento dell'intero Comune di Manocalzati nel Distretto di Gestione "Picentini" e nella parte in cui è stato disposto, nell'ambito del Distretto di Gestione denominato "*Bassa Irpinia*", l'ampliamento dell'Area di Caccia Specifica n. ACS09BI, denominata "*Fiume Sabato*", annettendo quota parte del territorio in agro del Comune di Manocalzati.

20. A seguito della notifica a mezzo pec del 10/3/2020, ad istanza del controinteressato sig. Giuseppe Di Conza, dell'atto di opposizione ex art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, con il quale ha chiesto che il Ricorso Straordinario al Capo dello Stato fosse deciso in sede giurisdizionale innanzi a Codesto On.le Tar, è stato promosso, previa tempestiva costituzione del ricorrente, il presente giudizio per il quale, sebbene sia stata sollecitata la decisione, non è stata ancora fissata l'udienza pubblica.

21. Nelle more è accaduto che l'Ente resistente abbia approvato il Decreto Dirigenziale n. 78 del 27/7/2020, pubblicato sul sito CampaniaCaccia il 28/7/2020 e sul B.U.R.C. il **3/8/2020** ed il Decreto Dirigenziale n. 101 dell'11/9/2020, pubblicato sul sito CampaniaCaccia in pari data e sul B.U.R.C. il **21/9/2020**, entrambi a firma del Dirigente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, con i quali è stato approvato il Disciplinare per la gestione e l'esercizio venatorio al cinghiale nella Provincia di Avellino, annata venatoria 2020/2021 e sono state altresì accolte le istanze di assegnazione delle squadre ai Distretti di Gestione per la suddetta stagione venatoria.

22. Tali provvedimenti vengono impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti ed andranno annullati, nella parte in cui hanno confermato l'operatività dell'Area di Caccia Specifica di ettari 2.056 denominata ACS09BI "*Fiume Sabato*", facente parte del Distretto di Gestione n. 5 denominato "*Bassa Irpinia*" ed insistente in quota parte del territorio in agro di Manocalzati, in quanto la sua costituzione, disposta lo scorso anno con il DRD n. 119 del 18/9/2019, impugnato con il ricorso straordinario al Capo dello Stato trasposto in sede giurisdizionale innanzi

a Codesto On.le Tar, è assolutamente illegittima, come ampiamente esposto nei motivi già rassegnati con l'atto introduttivo del presente giudizio *ut supra* sinteticamente riportati e per come è dato evincere altresì dai seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/1990. DIFETTO di ISTRUTTORIA E di MOTIVAZIONE. ECCESSO di POTERE. VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE dell'art. 97 Cost. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

I provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, con i quali l'Ente resistente ha confermato, per la stagione venatoria in corso, l'operatività dell'Area di Caccia Specifica (d'ora innanzi anche A.C.S.) di ettari 2.056 denominata ACS09BI "*Fiume Sabato*", facente parte del Distretto di Gestione n. 5 denominato "*Bassa Irpinia*", sono stati adottati sull'erroneo presupposto che tale A.C.S. sia stata legittimamente costituita, lo scorso anno (*recte* costituita *ex novo* mediante suo ampliamento con incorporazione di una quota parte del territorio comunale di Manocalzati), con il Decreto Dirigenziale n. 119 del 18/9/2019 a firma del Dirigente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, pubblicato sul B.U.R.C. n. 55 del 23/9/2019.

Epperò, tale provvedimento è assolutamente illegittimo, come ampiamente dedotto con l'atto introduttivo del presente giudizio e come compiutamente rimarcato nell'esposizione che precede, in quanto affetto da un duplice violazione di legge.

Infatti, il provvedimento *de quo, in primis*, oblitera del tutto le norme sul giusto procedimento amministrativo, atteso che dispone l'istituzione dell'A.C.S. per cui è causa in assoluto difetto di istruttoria e di motivazione.

Non solo.

Il suddetto provvedimento n. 119 del 18/9/2019 costitutivo dell'A.C.S. per cui è causa viola l'art. 11 del Disciplinare di Caccia vigente per l'annata venatoria 2019-2020 ed approvato (qualche mese prima) con il precedente Decreto n. 105 del 12/7/2019 il quale, novellando l'art. 11 del Disciplinare ha disposto una nuova procedura di istituzione e/o di modifica delle Aree di Caccia Specifica (A.C.S.), prevedendo la (nuova) competenza, concorrente a quella della Regione (che in precedenza invece aveva competenza esclusiva), dei **Comitati di Gestione del Distretto e del Presidente dell'A.T.C.** della Provincia.

Epperò, i Comitati di Gestione del Distretto, composti, come predetto, dai Capi squadra delle singole squadre ammesse a partecipare all'annata venatoria, si sono formati ed insediati, relativamente all'annata venatoria 2019-2020, solo dopo che, con l'indicato ed impugnato Decreto Dirigenziale n. 119/2019 del 18/9/2019, sono state disposte le ammissioni delle domande di iscrizione (76 su 77 presentate) delle squadre e le conseguenti assegnazioni delle squadre ammesse ai singoli Distretti, con la conseguenza che, prima dell'adozione del Decreto Dirigenziale *de quo* (18/9/2019), alcun Comitato di Gestione poteva essersi ancora formato!

In altre parole, l'Ente resistente, in data 18/9/2019, ha disposto l'ampliamento dell'Area di Caccia Specifica n. ACS09BI, denominata "*Fiume Sabato*", annettendo quota parte del territorio in agro del Comune di Manocalzati, "d'ufficio" (verrebbe da dire sulla scorta della "previgente" procedura, non più applicabile perché modificata con

il nuovo Disciplinare), in assenza della necessaria proposta del Comitato di Gestione del Distretto competente per l'annata venatoria 2019-2020 (che, a quella data, è bene ripeterlo, ancora doveva insediarsi), probabilmente raccogliendo proposte del Comitato di Gestione del Distretto insediatosi in occasione dell'annata venatoria precedente (e quindi, oramai, "esautorato" delle sue funzioni a seguito dell'approvazione del nuovo Disciplinare valevole per la successiva annata venatoria) o, peggio ancora, istanze di singoli cacciatori e, dunque, in violazione dell'indicata nuova procedura prevista dall'art. 11 del Disciplinare per l'annata venatoria 2019-2020 approvato con il precedente Decreto n. 105 del 12/7/2019.

Orbene, atteso che i provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, nella parte in cui confermano l'operatività della A.C.S. per cui è causa, sono strettamente connessi al Decreto Dirigenziale (cfr. punto 2 del D.R.D. n. 78 del 27/7/2020 e punto 11 del D.R.D. n. 101 dell'11/9/2020 qui impugnati: "*Decreta...di confermare...integralmente la zonizzazione per la caccia al cinghiale in battuta, approvata per l'annata venatoria 2019/2020 con Decreto Dirigenziale n. 119 del 18/9/2019*") gravato con l'atto introduttivo del giudizio nella parte in cui è stata istituita/costituita, in via del tutto illegittima, tale A.C.S., ne consegue che gli stessi – per effetto dell'accoglimento del ricorso introduttivo - andranno annullati, in quanto travolti per effetto della declaratoria di illegittimità e/o di annullamento del suddetto Decreto n. 119 del 18/9/2019.

II. ISTANZA CAUTELARE.

Il *fumus* è ampiamente comprovato dalle considerazioni che precedono.

Il *periculum* si ravvisa nella necessità di avere una decisione prima della conclusione dell'attuale stagione venatoria (che termina il 31 dicembre 2020), nel corso della quale la Regione sta tuttora consentendo l'esercizio venatorio *de quo* in una A.C.S. istituita del tutto illegittimamente, laddove una decisione successiva a tale termine vanificherebbe l'effettività di una tutela giurisdizionale, con spiega che si auspica ed espressamente si chiede, alternativamente alla sospensione degli atti qui impugnati fino all'esito della decisione nel merito dei ricorsi, che l'On.le Tar adito si pronunzi, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ricorrendone i presupposti, con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio.

III. REGOLAMENTO delle SPESE.

In corretta applicazione del principio della soccombenza, l'Amm.ne intimata andrà condannata all'integrale refusione delle spese e competenze del giudizio, oltre il rimborso delle spese generali, iva, cpa e rimborso del contributo unificato, con distrazione.

Pertanto,

SI CHIEDE

con espressa riserva di formulare in separata sede l'azione per i danni patiti per effetto dell'operato dell'Ente resistente per le causali di cui in narrativa, che l'Ecc.ma Autorità adita, in accoglimento dei ricorsi, dichiari la nullità o, in ogni caso, annulli gli atti impugnati, perché viziati da violazione di legge ed eccesso di potere, con ogni conseguenza di legge e vittoria di spese e competenze del procedimento, oltre iva e cpa, con attribuzione.

Si depositano i documenti versati a corredo dell'atto introduttivo del giudizio, i provvedimenti impugnati ed il presente atto con mandato speciale a margine.

Ai sensi e per gli effetti del T.U. in materia di spese di giustizia si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti è esente dal versamento del contributo unificato in quanto non amplia l'oggetto della controversia.

Avellino, 27 ottobre 2020

avv. Vittorio Manganelli